

Sommario 5/2025



In questo numero

3



Direzione aziendale

- Nemico invisibile delle decisioni aziendali

4

- Azioni pratiche per migliorare cultura e clima aziendale

6



Tecnologia e risparmio

- Licenziamento tramite strumenti digitali (WhatsApp, e-mail, SMS)

9



Banche

- Finanziamento del terzo non socio nella S.r.l. [🔗](#)

12

- Gestione della Centrale Rischi ai fini del credito bancario

16



Fisco e amministrazione

- Aspetti civilistici dello stato patrimoniale

20

- Aspetti contabili del contenzioso tributario

22

- Effetti dell'emissione di SFP sul bilancio di esercizio e sulla nota integrativa

26



Estero

- Regime transfrontaliero di franchigia Iva

29

- Sanzioni per le cessioni EXW intracomunitarie

32



Gestione del personale

- Gestione del tempo di viaggio [🔗](#)

34

- Assunzioni agevolate nel Mezzogiorno

38



Commerciale e vendite

- Sfide del marketing B2B (aziendale) [🔗](#)

41



Contributi e agevolazioni

- Prepararsi al nuovo Conto Termico 3.0

45

- Smart&Start per start-up innovative

49



Sicurezza e ambiente

- Calcolo della carbon footprint (impronta di carbonio)

53

- Percorso ESG: passaggi chiave e strumenti

55

- Pratiche ecologiche per campagne digitali sostenibili

57




Notizie in breve

59



FINANZIAMENTO DEL TERZO NON SOCIO NELLA S.R.L.

È legittimo il finanziamento erogato da un terzo, non socio, a favore di una società a responsabilità limitata. La società potrà registrare contabilmente l'accredito appostando in bilancio il sorgere di un debito per finanziamento. Dal punto di vista pratico, tali aspetti vanno coordinati con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui solo il carattere occasionale del finanziamento esclude il configurarsi di una ipotesi di reato di abusiva attività finanziaria, rendendo legittimo il finanziamento da parte di soggetti esterni alla compagine sociale di una S.r.l. L'articolo analizza le implicazioni giuridiche e fiscali del finanziamento erogato da terzi non soci a favore di una società a responsabilità limitata. Oltre alle principali scritture contabili, è fornito un modello di scrittura privata per un contratto di mutuo fruttifero.



DISPOSIZIONI CIVILISTICHE

Da un punto di vista civilistico, tra il privato e la società è stipulato un contratto di mutuo ex art. 1813 c.c. secondo cui una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro e si obbliga a restituire altrettanta quantità ad una determinata scadenza.

Gli accordi pattizi prevedono anche la fissazione del termine a opera del giudice nel caso in cui non sia stato determinato convenzionalmente, oppure se è stato convenuto che il mutuatario *"paghi solo quando sarà nelle condizioni di adempiere"*.

Il mutuo è solitamente oneroso, tenuto conto che di regola è obbligo del mutuatario la corresponsione degli interessi sulla somma di denaro ricevuta. La determinazione degli interessi, che rappresentano la controprestazione del diritto reale sul capitale acquisito dal mutuatario, è nella misura stabilita dal contratto o dagli usi o, in mancanza, nella misura legale.

TESTO UNICO BANCARIO E DELIBERA CICR

L'art. 11 D.Lgs. 1.09.1993, n. 346 individua la nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio che si definisce come *"l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma"*. La raccolta del risparmio è vietata, stabilisce l'art. 11, c. 2 D.Lgs. 346/93, ai soggetti diversi dalle banche.

La norma citata crea pertanto una riserva di legge a favore dei soli intermediari appositamente autorizzati, che devono risultare analiticamente individuati in un elenco, la cui conservazione e regolamentazione avviene a cura della Banca d'Italia.

Tuttavia, la limitazione dell'autorizzazione al solo sistema bancario di effettuare la raccolta di risparmio tra il pubblico è stata attenuata in sede regolamentare attraverso la deliberazione 19.07.2005 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (Cicr). L'art. 2 della richiamata deliberazione, intitolato *"Raccolta del risparmio tra il pubblico"*, richiamato al c. 1 il contenuto dell'art. 11 D.Lgs. 385/1993, prevede al c. 2 che *"Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata... sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento"*.

La delibera, pertanto, opera la seguente distinzione:

- pone come elemento essenziale del negozio giuridico l'esistenza di una negoziazione tra le parti contrattuali, mutuante e mutuatario, in grado di delineare i termini dell'accordo;
- individua genericamente nei "singoli soggetti" le controparti del rapporto di prestito, senza distinguere tra persone giuridiche e persone fisiche.

TRIBUNALE DI ROMA, SENT. N. 3735/2023

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 3735/2023, ha elencato le condizioni affinché i finanziamenti di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche, a favore di socie-

tà a responsabilità limitata, di cui non detengano partecipazioni, non siano considerati raccolta del risparmio tra il pubblico.

Nell'interpretazione dei giudici romani, il terzo estraneo alla compagine sociale può lecitamente concedere un prestito a una S.r.l. erogato mediante modalità tracciata, vale a dire bonifico o assegno bancario. Al contempo, la società mutuataria provvederà a contabilizzare le somme ricevute in prestito nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D5 "Debiti verso altri finanziatori".

Il contratto di mutuo e di finanziamento, osserva il Tribunale di Roma, non richiede la forma scritta né *ad substantiam*, né *ad probationem*, ma la mera consegna della somma di denaro, essendo il contratto di finanziamento un contratto reale che si perfeziona con la consegna della "cosa" (*re perficitur obligatio*).

Valorizzando il contenuto dell'art. 11 D.Lgs. 385/1993 e dell'art. 2 della Delibera Cicr. n. 1058/2005, la sentenza n. 3735/2023 accoglie la tesi secondo cui un terzo può legittimamente erogare un finanziamento a una società, qualora sia concordato mediante trattativa privata con indicazione della sua natura. In uno specifico passaggio della sentenza è precisato, altresì, che neppure al fine di farne valere la nullità, può essere invocata la natura di "mutuo di scopo" del finanziamento del "terzo", dando allo "scopo" un rango che in realtà non ha, come in altre tipologie contrattuali di "finanziamento", come ad esempio nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza.

ASPETTI DEL FINANZIAMENTO

La pronuncia in commento ha ritenuto legittimo, in ambito civilistico, l'accordo tra mutuante e mutuatario indipendentemente dalla natura giuridica dei contraenti, nel rispetto delle prescrizioni normative e applicative richiamate. Va tuttavia osservato che l'elargizione non indifferenziata del finanziamento perché rivolta ad uno specifico soggetto (nel nostro caso, la S.r.l.) non esclude che l'operazione possa essere ricondotta tra le attività riservate ai soli intermediari autorizzati, istituti di credito, società finanziarie, ecc.

In altri termini, per "pubblico" non necessariamente deve intendersi una comunità indistinta di destinatari, ovvero un numero di persone potenzialmente vasto, ma anche una "ristretta cerchia di soggetti", indipendentemente che rilevi la destinazione da costoro data al denaro.

Sotto tale profilo, i casi seguenti identificano attività "esercitate nei confronti del pubblico" se svolte nei confronti dei terzi (in generale) con carattere di professionalità, ovvero in maniera abituale e ricorrente:

- concessione di finanziamenti di denaro sotto qualsiasi forma, compreso il credito al consumo;
- rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, nonché ogni tipo di finanziamento quale:
 - ♦ locazione finanziaria;

- ♦ credito ipotecario;
- ♦ prestito su pegno;
- ♦ rilascio di garanzie.

Questa conclusione è stata raggiunta dalla Corte di Cassazione, Sez. Penale sent. 14.10.2022, n. 39000, secondo cui commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, chi pone in essere le condotte di finanziamento previste dall'art. 106 del medesimo D.Lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di destinatari, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti e sia svolta professionalmente, ossia in modo continuativo e non occasionale, non essendo invece necessario il perseguimento di uno scopo di lucro o comunque di un obiettivo di economicità, posto che il carattere di professionalità non implica il perseguimento di uno scopo di lucro, o quantomeno di un obiettivo di economicità inteso come pareggio tra costi e ricavi (Sez. 5, 16.12.2016, n. 18317; conforme Sez. 5, 17.04.2018, n. 21927).

Gli stessi di Giudici di legittimità hanno escluso l'ipotesi di esercizio abusivo del credito nel caso in cui l'erogazione abbia avuto carattere meramente occasionale, priva delle caratteristiche di professionalità e abitualità prescritte per definire il sussistere di un'attività d'impresa (sentenza 19.01.2020, n. 2402).

Ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 385/1993, inoltre, l'esercizio

nei confronti del pubblico delle attività seguenti è riservato a intermediari finanziari scritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC):

- assunzione di partecipazioni;
- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- prestazione di servizi di pagamento;
- intermediazione in cambi.

Unicamente i soggetti iscritti possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce della giurisprudenza di Cassazione, la concessione di un finanziamento avente carattere sporadico, e perciò anche priva di un'adeguata organizzazione professionale, non rappresenta un'attività finanziaria "rivolta al pubblico", a nulla rilevando l'aspetto quantitativo del prestito.

Pur prendendo atto della pronuncia del Tribunale di Roma (sent. n. 3735/2023) che legittima qualsiasi soggetto giuridico a finanziare una S.r.l. pur essendo sfornito di quote di partecipazione, gli orientamenti della Suprema Corte in materia di rilevanza penale dei finanziamenti concessi anche a una cerchia ristretta di beneficiari, suggeriscono estrema prudenza nella stipula dei contratti di mutuo tra privato e S.r.l., in virtù del rigido sistema sanzionatorio imposto dal D.Lgs. 385/1993.

Tavola - Scritture contabili

Dal punto di vista contabile, nel momento della concessione alla società da parte di terzo (società o privato) di una somma a titolo di finanziamento (in)fruttifero, la scrittura da contabilizzare proposta è la seguente.

SP C IV 1	SP D 5	_____	xx.xx.xx	_____	
		Banca c/c	a	Debiti v/ altri finanziatori	
		Concessione da parte di terzo di una somma a titolo di finanziamento (in)fruttifero come da contratto di prestito del			

Nel caso **finanziamento fruttifero da società** al momento del pagamento di interessi, la scrittura proposta è la seguente.

CE C 17)	SP C IV 1	_____	xx.xx.xx	_____	
		Interessi passivi	a	Banca c/c	
		Pagamento degli interessi al terzo.			

Nel caso di **finanziamento fruttifero da persona fisica residente in Italia** la scrittura proposta è la seguente.

CE C 17)	SP C IV 1	_____	xx.xx.xx	_____	
	SP D 12	Interessi passivi	a	Diversi	
				Banca c/c	
				Erario c/ ritenute	
		Pagamento degli interessi passivi al terzo finanziatore persona fisica residente in Italia con applicazione di ritenuta pari al 26% art. 26, c. 5 Tuir.			

Nel **momento della restituzione (anche parziale)** del finanziamento ricevuto, la scrittura suggerita è la seguente.

SP D 5	SP C IV 1	_____	xx.xx.xx	_____	
		Debiti v/ altri finanziatori	a	Banca c/c	
		Restituzione (anche parziale) del finanziamento ricevuto.			



Esempio - Contratto di finanziamento da parte di privato a S.r.l.

Nota bene

- Sul contratto di finanziamento stipulato per iscritto si applicano le seguenti imposte:
 - imposta di bollo da apporre ogni 4 facciate (art. 2, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972);
 - imposta di registro da corrispondere in ragione del 3% del capitale erogato (art. 9, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986).

Oggetto: mutuo fruttifero di interessi

Facendo seguito alle intese verbali intercorse, con la presente

TRA

Il Sig. nato a il e domiciliato a Via n., C.F., di seguito indicata anche come "mutuante" da un lato,

E

la Società S.r.l. con sede in Via n., C.F. ... in persona del proprio rappresentante legale Sig. nato a il ed ivi domiciliato in n., C.F., di seguito indicati anche come "mutuataria", dall'altro lato,

PREMESSO

- che le parti sono interessate a perfezionare tra le stesse un contratto di mutuo avente ad oggetto una somma di denaro;
- che la mutuataria ha bisogno del finanziamento per investire in macchinari di nuova generazione necessari a mantenersi competitiva sul mercato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo ed hanno motivato le parti alla stipula dello stesso.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Il Sig. si impegna a concedere alla Società S.r.l., che accetta, un mutuo di € (/00).

2.2 La mutuataria chiede il suddetto mutuo come credito di investimento.

2.3 La mutuante è tenuta a mettere a disposizione della mutuataria l'intera somma oggetto del mutuo mediante bonifico bancario sul c/c che verrà ad essa comunicato dalla mutuataria.

Trattasi di operazione di mutuo sporadica ed occasionale da soggetto privo di qualsiasi organizzazione atta ad eseguire attività di intermediazione finanziaria, così come previsto dall'art. 2 della Deliberazione 19.07.2005, del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio titolato "Raccolta del Risparmio tra il Pubblico" che, dopo aver richiamato al c. 1, il contenuto dell'art. 11 D.Lgs. 385/1993, prevede al c. 2, che "...non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata... sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento...".

Art. 3 - Durata

La durata del mutuo viene fissata di comune accordo tra le parti in anni dal ed andrà pertanto a terminare il

Art. 4 - Restituzione

4.1 Il giorno la mutuataria si obbliga, anche per gli aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile, a restituire alla mutuante la somma oggetto del presente mutuo pari a €

4.2 In caso di ritardato pagamento, a partire dal decimo giorno successivo alla scadenza la mutuataria si obbliga a riconoscere alla mutuante un interesse di mora pari al annuo.

4.3 Gli interessi di mora decorreranno senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine sopra indicato.

Art. 5 - Interessi

Il tasso d'interesse da applicare al mutuo viene concordato in misura pari al% annuo.


Gli interessi saranno liquidati annualmente entro il

La prima rata d'interessi avrà decorrenza dal

..... omissis

ASPETTI CONTABILI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Quando l'azienda riceve dall'Amministrazione Finanziaria un provvedimento (es.: avviso di accertamento, avviso di liquidazione, cartella di pagamento, ecc.), ove non riconosca fondate, in tutto o in parte, le ragioni del Fisco, può contestare gli atti che le sono stati notificati ricorrendo agli organi della giustizia tributaria, instaurando un contenzioso che prevede 3 gradi di giudizio. Il processo tributario, che per il ricorso si svolge innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, per l'appello innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e per il giudizio di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione, può portare a diversi risultati che vanno dal riconoscimento alla soccombenza, totali o parziali. L'articolo prende in esame le varie ipotesi di accoglimento e rigetto del ricorso, con l'iscrizione in contabilità delle somme contestate e il loro eventuale passaggio dal fondo rischi ai debiti tributari, considerando i tipici passaggi come il versamento a titolo provvisorio di 1/3 dell'importo più interessi, quale condizione di procedibilità del ricorso stesso.



Esempio - Dati generali

La società Gamma S.r.l. riceve un avviso di accertamento ai fini dell'Ires relativa all'anno 2020 contenente una maggiore imposta di € 75.000, sanzioni per € 67.500, interessi per € 7.000, per un totale di € 149.500. La società può:

- definire l'intero accertamento con la riduzione delle sanzioni a 1/3;
- definire le sole sanzioni, ridotte a 1/3;
- chiedere all'Agenzia delle Entrate di riesaminare l'atto in autotutela;
- presentare ricorso.

Valutate tutte le opzioni perseguibili, la società decide di presentare ricorso nei termini alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio e iscrive in contabilità le risultanze dell'avviso di accertamento.

Presentazione del ricorso e iscrizione al fondo rischi

CE 20	SP B) 2	xx.xx.xx		149.500,00
		Imposte e tasse esercizi precedenti	a Fondo per imposte e tasse in contenzioso	
Ricevuto avviso di accertamento per Ires anno 2020 contenente maggiori imposte per € 75.000, sanzioni per € 67.500 e interessi per € 7.000.				

Versamento di 1/3 a titolo provvisorio

Nei casi di presentazione del ricorso è dovuta a titolo provvisorio una somma pari ad 1/3 degli importi accertati, oltre ai relativi interessi. Nell'esempio trattato, il versamento dovrà essere di € 25.000 + € 2.333 = € 27.333.

La presentazione del ricorso non sospende la riscossione a titolo provvisorio ma è consentito chiedere la sospensione in via amministrativa all'Agenzia delle Entrate o in via giudiziale alla Corte di Giustizia Tributaria adita. Le scritture saranno le seguenti.

SP C II 5-bis	SP C IV 1	xx.xx.xx		27.333,00
		Credito verso erario	a Banca c/c	
Versamento di imposte e interessi a titolo provvisorio a seguito di impugnazione dell'avviso di accertamento per Ires anno 2020.				

L'esito del contenzioso instaurato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere di rigetto del ricorso o di accoglimento, anche parziale, con il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento.

Accoglimento del ricorso

Nel caso di accoglimento del ricorso e di relativa sentenza definitiva (non appellata dall'Agenzia) le scritture saranno le seguenti.

SP B) 2	CE A) 5	xx.xx.xx		149.500,00
		Fondo per imposte e tasse in contenzioso	a Sopravvenienze attive	
Sentenza definitiva della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in ordine al ricorso presentato contro l'avviso di accertamento per Ires anno 2020.				
SP C IV 1	SP C II 5-bis	xx.xx.xx		27.333,00
		Banca c/c	a Credito verso erario	
Restituzione delle somme riscosse a titolo provvisorio dall'Agenzia delle entrate a seguito di sentenza definitiva della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in ordine al ricorso presentato contro l'avviso di accertamento per Ires anno 2020.				

Rigetto del ricorso

Nell'ipotesi di rigetto del ricorso da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è possibile impugnare la sentenza innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado o accettare il responso dei giudici.

Rigetto del ricorso e pagamento

Ove non si desideri coltivare il contenzioso, occorrerà pertanto rilevare in contabilità il passaggio dal fondo rischi ai debiti tributari.

SP B) 2	SP D) 12	xx.xx.xx		149.500,00	152.000,00
		Diversi Fondo per imposte e tasse in contenzioso	a Debiti tributari		
CE C) 17				2.500,00	
A seguito della sentenza definitiva della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in ordine al ricorso presentato contro l'avviso di accertamento per Ires anno 2020 si storna il fondo rischi e si iscrivono i maggiori interessi.					

Esempio - Dati generali (segue)

Rigetto del ricorso e appello

Nel caso, invece, si intenda presentare appello avverso la sentenza di primo grado, sarà necessario versare, ove non vi sia sospensione, un'ulteriore terzo a titolo provvisorio, oltre ai relativi interessi maturati di € 2.500.

In totale: € 25.000 + € 2.333 + € 2.500 = € 29.833.

Le scritture saranno le seguenti.

SP C II 5-bis	SP C IV 1	xx.xx.xx	Credito verso erario	a	Banca c/c	29.833,00
		Versamento di imposte e interessi a titolo provvisorio a seguito di appello della sentenza definitiva della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in ordine al ricorso presentato contro l'avviso di accertamento per Ires anno 2020.				

L'esito dell'appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado può essere rigetto dell'appello o di accoglimento anche parziale, con il conseguente annullamento della sentenza di primo grado e dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di rigetto dell'appello da parte della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado è possibile impugnare la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione (solo per alcuni tassativi motivi) o accettare il responso dei giudici.

Accoglimento dell'appello

Nel caso di accoglimento dell'appello e di relativa sentenza definitiva (non impugnata in Cassazione) le scritture saranno le seguenti.

SP B) 2	CE A) 5	xx.xx.xx	Fondo per imposte e tasse in contenzioso	a	Sopravvenienze attive	152.000,00
		Sentenza definitiva della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in ordine all'appello presentato contro la sentenza di primo grado per Ires anno 2020.				
SP C IV 1	SP C II 5-bis	xx.xx.xx	Banca c/c	a	Credito verso erario	57.166,00
		Restituzione delle somme riscosse a titolo provvisorio dall'Agenzia delle Entrate a seguito di sentenza definitiva della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per Ires anno 2020 (€ 27.333 + € 29.833).				

Rigetto dell'appello e pagamento

Ove non si desideri o non sia possibile coltivare il contenzioso anche in Cassazione, occorrerà rilevare in contabilità il passaggio dal fondo rischi ai debiti tributari.

SP B) 2	SP D) 12	xx.xx.xx	Diversi	a	Debiti tributari	153.000,00			
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Fondo per imposte e tasse in contenzioso</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">152.000,00</td> </tr> <tr> <td>Interessi passivi</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A seguito della sentenza definitiva della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in ordine all'appello per Ires anno 2020 si storna il fondo rischi e si iscrivono i maggiori interessi di mora.</td> </tr> </table>					Fondo per imposte e tasse in contenzioso	152.000,00	Interessi passivi
Fondo per imposte e tasse in contenzioso	152.000,00								
Interessi passivi	1.000,00								
A seguito della sentenza definitiva della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in ordine all'appello per Ires anno 2020 si storna il fondo rischi e si iscrivono i maggiori interessi di mora.									

RICORSO IN CASSAZIONE

Le sentenze pronunciate dalle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione solo nei seguenti casi tassativi:

1. motivi attinenti alla giurisdizione;
2. violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3. violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4. nullità della sentenza o del procedimento;

5. omissio esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La Corte di Cassazione può emettere 4 tipi di provvedimento:

1. rigettare il ricorso con ordinanza;
2. dichiarare il ricorso inammissibile o improcedibile con ordinanza;
3. dichiarare l'estinzione del giudizio con sentenza;
4. accogliere il ricorso con sentenza (con o senza rinvio alla Corte che ha emesso il provvedimento).